
	<p>CORPO DI POLIZIA LOCALE DI BEDIZZOLE E CALCINATO</p> <p>(Provincia di Brescia) Piazza Aldo Moro n. 1 – 25011 Calcinato (BS) 030-9989249 Cell. Pronto Intervento 333-3738111</p> <p>e- mail: polizia.locale@comune.calcinato.bs.it // pec: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it</p> <p>e-mail: poliziale@comune.bedizzole.bs.it // pec: comune.bedizzole@legalmail.it 030-6872734 – 750 Cell. Pronto Intervento 333-3738111</p>		<p>U</p> <p>COMUNE DI CALCINATO Comune di Calcinato</p> <p>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</p> <p>Protocollo N. 0007169/2025 del 15/03/2025 Firmatario: ANDREA STEFANO AGNINI</p>
---	--	---	---

ORDINANZA N. 33 DEL 15/03/2025.

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VARIE VIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALCINATO DAL GIORNO 24/03/2025 AL GIORNO 18/04/2025

**IL COMANDANTE RESPONSABILE DELL'AREA DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE
DI BEDIZZOLE E CALCINATO**

VISTA la richiesta pervenuta prot. n. 6918/2025 del 12/03/2025 del legale rappresentante della ditta FEFFARI ASFALTI S.R.L. con sede a Coccaglio (BS), tesa ad ottenere l'emissione di un'ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale in varie vie nel Comune di Calcinato (BS), per consentire l'esecuzione di lavori di fresatura e asfaltatura per conto delle ditte FIBERCOP S.P.A. e VALTELLINA S.P.A, dal giorno 24/03/2025 al giorno 18/04/2025;

VISTO il Contratto attuativo n. 04/2024, discendente da Accordo Quadro ai sensi dell'art 59 del D.LGS. n. 36/2023, stipulato con il Comune di Calcinato, così come autocertificato dalla ditta richiedente nella sopracitata richiesta, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o atti falsi;

VISTA l'oggettiva necessità di emissione della relativa ordinanza viabilistica, al fine di modificare la disciplina della circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, anche al fine della tutela dell'incolumità dei lavoratori interessati;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al seguente provvedimento;



VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente codice della strada, approvato con dec. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

VISTI gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI lo Statuto comunale, in particolare all'art. 48, ed il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calcinato;

VISTO il decreto del presidente della conferenza dei sindaci n. 12 del 24/07/2024, con il quale è stata attribuita al Commissario Capo Andrea Stefano Agnini la responsabilità della convenzione ed il comando del Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Bedizzole e Calcinato (art. 30 dec. lgs. 18/08/2000 n. 267 ed art. 14 c. 27 lettera i) del D. L. 78/2010) con decorrenza dal 24/07/2024;

SENTITO il parere favorevole espresso in merito dall'Ufficio Tecnico Comunale;

	<p style="text-align: center;">CORPO DI POLIZIA LOCALE DI BEDIZZOLE E CALCINATO (Provincia di Brescia) Piazza Aldo Moro n. 1 – 25011 Calcinate (BS) 030-9989249 Cell. Pronto Intervento 333-3738111 e-mail: polizia.locale@comune.calcinate.bs.it // pec: protocollo@pec.comune.calcinate.bs.it</p>	
<p style="text-align: center;">e-mail: polizialocale@comune.bedizzole.bs.it // pec: comune.bedizzole@legalmail.it 030-6872734 – 750 Cell. Pronto Intervento 333-3738111</p>		

O R D I N A

Dal giorno 24/03/2025 al giorno 18/04/2025, dalle ore 06:00 alle ore 19:00

- L'istituzione del **divieto di sosta con rimozione forzata** e di **senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico**, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli di cantiere e di quelli espressamente autorizzati dalla direzione lavori, nelle seguenti vie:
- Via Marsala;
 - Via Baratello;
 - Via Brescia;
 - Via Gavardina;

Si prescrive inoltre la **chiusura** del cantiere **fuori dall'orario** indicato dei lavori, con **ripristino della ordinaria circolazione stradale**;

Si specifica che la presente Ordinanza viene rilasciata esclusivamente per il tempo **strettamente necessario** all'esecuzione dei lavori comunicati e che la cartellonistica di divieto di sosta deve essere posizionata **almeno 48 ore prima** dell'inizio della validità dello stesso.

La presente ordinanza produce i suoi effetti anche nel caso in cui l'impresa esecutrice dei lavori sia diversa dalla richiedente, anche in caso di subappalto, purché venga comunicato a Codesto Ufficio in tempi congrui prima dell'inizio lavori.



L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata all'apposizione della relativa segnaletica di chiusura strada e di cantiere conforme al vigente Codice della Strada e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 6 settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione dell'itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell'art. 21 del Codice della strada e degli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.

La ditta in trattazione resta unica responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta e/o della mancanza della stessa.

Al termine dei lavori spetta alla medesima ditta la rimozione della segnaletica ed il ripristino dello stato dei luoghi antecedente i lavori.

La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e mediante installazione dei prescritti segnali stradali nelle zone a tal fine individuate.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

	<p style="text-align: center;">CORPO DI POLIZIA LOCALE DI BEDIZZOLE E CALCINATO (Provincia di Brescia) Piazza Aldo Moro n. 1 – 25011 Calcinato (BS) 030-9989249 Cell. Pronto Intervento 333-3738111 e- mail: polizia.locale@comune.calcinato.bs.it // pec: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it</p> <p style="text-align: center;">e-mail: polizialocale@comune.bedizzole.bs.it // pec: comune.bedizzole@legalmail.it 030-6872734 – 750 Cell. Pronto Intervento 333-3738111</p>	
---	--	---

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della strada e dalle altre normative vigenti.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nonché proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Copia della presente verrà trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica/pec a:

- Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici del Comune di Calcinato;
- Comando Stazione Carabinieri di Calcinato;
- Ditta richiedente.

Dalla Residenza Municipale.



**IL COMANDANTE RESPONSABILE
DELL'AREA
Polizia Locale
Andrea Stefano Agnini / INFOCERT SPA**